COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

"REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE (L.R. 31/2008, ART. 59)" COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 13/10/2026

“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE (L.R. 31/2008, ART. 59)” COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Sommario

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE....3
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE....4
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA....4
Art. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO....4
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE....4
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA....5
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA....5
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI....5
Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI....6
Art. 10 – DANNI E CAUZIONI....6
ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE....7
ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE....7
Art. 13 – PERMESSI....7
Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI....8
Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE....11
Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI....11
Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI....12
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI....12
Art. 19 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI....12
Art. 20 - VIGILANZA....12
Art. 21 – SANZIONI....12
Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE....13
ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI....14

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Provaglio Val Sabbia.

2) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, della L.R. 31/2008, nonché dell'art. 3, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 34/2018, le strade agro-silvo-pastorali comprendono:
 - le **strade rurali** - Strade che attraversano aree prevalentemente agricole e che sono funzionali a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali
 - le **strade forestali** – Strade e piste aventi carattere permanente, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non pavimentato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche' le attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
 - le strade **silvo-pastorali** – Strade e piste aventi carattere permanente, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non pavimentato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale e pastorale, nonche' le attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

3) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana nell'ambito del Piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", parte integrante del Piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
 b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.

4) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni. Costituiscono deroga a tale esclusione le strade che, pur assolvendo anche alla funzione di accesso ad abitazioni civili, siano specificamente individuate nel Piano della viabilità agro-silvo-pastorale e in allegato A, in quanto considerate dalla Comunità Montana di rilevanza strategica ai fini della gestione, tutela e valorizzazione delle aree forestali e pastorali servite.

5) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del Piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del Piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità Montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del Piano della viabilità, parte integrante del Piano di indirizzo forestale della Comunità Montana, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del Piano della viabilità agro-silvo-pastorale, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione dirigenziale.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

1) Per le strade oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal Soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31/2008.
3) Chiunque transiti sulle strade oggetto del presente regolamento, chiedendo il permesso di transito, accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
 a. tutti i mezzi di soccorso o di Polizia;
 b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di Protezione civile, di Antincendio boschivo;
 c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità Montana, e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
 d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
 e. i mezzi a trazione animale.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

1) Soggetto gestore delle strade oggetto del presente regolamento è il Comune di Provaglio Val Sabbia.
2) Il Comune:
 a) Determina, all'occorrenza, il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;

b) rilascia e registra i permessi di transito;
c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
e) incassa i proventi dei permessi di transito;
f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71, comma 2, del Regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
g) valuta gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile.

3) Il Sindaco vigila sull'operato del Soggetto gestore.

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Comune mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "*Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente" oppure:* "*Strada rurale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente"*.
2) Analogamente, il Comune segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
3) Il Comune, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, soggetti al presente regolamento.
4) Copia della chiave è messa a disposizione della Polizia locale, della Stazione dei Carabinieri Forestali, della Comunità Montana e degli altri Soggetti elencati all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c).
5) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il Comune può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.
2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa alla Comunità Montana, ai Carabinieri Forestale, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del Comune.

ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", ferma restando la

possibilità da parte del Comune di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.

2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade di cui al presente regolamento dichiara di:
 a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Comune non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
 c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal Comune;
 d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
 f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
 g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
 i) impegnarsi a segnalare senza indugio al Comune o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
 j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al Comune per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.

2) Il Comune può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal Comune in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.

3) In caso di danni, il Comune incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Comune.
2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Comune e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.
3) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

1) Il Comune può promuovere, in collaborazione con la Comunità montana, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal Comune stesso.
2) Il Comune provvede a:
 a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
 c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Comune può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – PERMESSI

1) I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali o annuali.
2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 c. di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.
3) Il permesso giornaliero, che può essere rilasciato anche presso esercizi commerciali convenzionati col Comune o in specifici punti idoneamente attrezzati, nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa del veicolo.

4) Per tutti gli altri permessi è necessario presentare richiesta scritta al Comune, anche tramite sito internet, su modello apposito (cartaceo o digitale) che dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 b) generalità della persona autorizzata;
 c) il periodo di validità;
 d) le strade interessate;
 e) i riferimenti normativi.
6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Comune, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
7) In occasione del rilascio del permesso, il Comune può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
8) Il permesso può riguardare tutte le strade del Comune o solo alcune di esse o una sola.

ART. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

1) Il Comune può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

Cate-goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
A	✓ **Persone diversamente abili e i loro familiari**, esclusivamente per il trasporto di dette persone, per l'accesso a edifici di proprietà, in usufrutto, in affitto o in comodato o simili.	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi del nucleo familiare
B	✓ **Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono** (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi aziendali
C	✓ Soggetti che devono effettuare **attività con utilità sociale e senza scopo di lucro** (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro);	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione
D	✓ **Proprietari, affittuari, usufruttuari** o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari, conduttori, loro ascendenti o discendenti diretti e affini, di case, terreni e altri immobili non agricoli, compresi appostamenti fissi di caccia);	PERMANENTE	1	Tutti gli automezzi del nucleo familiare autorizzati
E	✓ Residenti nel Comune per l'esercizio del **diritto di uso civico** sulle proprietà servite dalla strada	ALL'OCCORRENZA	1	2 automezzi
F	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di **attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio** (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.), salvo che lavorino per il Comune, nel qual caso risultano esenti dal contributo.	ALL'OCCORRENZA	2	3 automezzi
G	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche turistico, ricreative, feste, gare o manifestazioni diverse	ALL'OCCORRENZA	3	1 automezzo

Cate-goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
	dal punto C, altra **attività economica non finalizzata alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano**			
H	✓ Soggetti muniti di licenza per l'attività **venatoria o della pesca, per la raccolta di funghi e di tartufi**, da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti.	ALL'OCCORRENZA	3	1 automezzo
I	✓ Persone che vogliono accedere alla strada per **motivi turistico ricreativi**, per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso	ALL'OCCORRENZA	3	1 automezzo
J	✓ Persone che vogliono accedere alla strada in qualità di **ospiti o visitatori** di proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (punto D)	ALL'OCCORRENZA	2	1 automezzo
K	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività commerciali e/o con scopi di lucro ivi compresi, a titolo esemplificativo non esaustivo, tutti i soggetti preposti alla manutenzione del polo tecnologico in località Monte Colmo	ALL'OCCORRENZA	4	10 automezzi

ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
2) Per le categorie di utenti A, B e C i permessi sono gratuiti.
3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio di un nuovo permesso (con la medesima scadenza), senza spese ulteriori, in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo di sua proprietà o di usare un unico permesso su più veicoli alternativamente.
4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade, secondo lo schema riportato nella tabella seguente.

Fascia	Contributo giornaliero	Contributo settimanale	Contributo mensile	Contributo trimestrale	Contributo annuale residenti	Contributo annuale NON residenti e residenti non proprietari
1						
2						
3						
4						

Qualora il titolare del permesso richieda la stampa di un'ulteriore copia del permesso da apporre ai veicoli autorizzati, dovrà corrispondere al Comune un ulteriore contributo per ogni ristampa, che verrà fissato dalla Giunta Comunale. Resta intesto che le ulteriori copie del permesso potranno essere richieste nel limite massimo del numero di mezzi autorizzati.

Su ogni veicolo autorizzato dovranno essere esposti solamente i permessi, o le loro ristampe, vidimati e timbrati dal Comune. Non potranno essere ritenute valide copie prodotte autonomamente dal soggetto autorizzato.

ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal Comune su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

1) Il Comune può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
2) Il Comune può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate al Comune.

ART. 19 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali possono essere autorizzate dalla Comunità Montana secondo le modalità previste dall'art. 59, comma 4 bis della L.R. 31/2008 e dall'art. 37 del Regolamento regionale 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19, comma 2, del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37, comma 6, del Regolamento regionale 5/2007.

ART. 20 - VIGILANZA

1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestale, e gli altri soggetti indicati all'art. 61, commi 1 e 1 bis, della L.R 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 21 – SANZIONI

1) L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61, comma 10, della L.R. 31/2008. Tale sanzione è

aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61, comma 14, della L.R. 31/2008.

2) Il Comune, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01 dicembre 2026 .

ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Va allegata una planimetria con sfondo CTR, una con sfondo ortofoto, una con sfondo bianco e riportante il nome della strada sul tracciato

CODICE	NOME STRADA	LUNGHEZZA m	TIPO	CLASSIFICAZIONE	CATEGORIA	SOTTOPOSTA A PROCEDIMENTO VAS	VEICOLI AUTORIZZABILI (numero, cartatteristiche) e carichi massimi
S017157_00001	STRADA DOS DE L'ERA	1616	ESISTENTE	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00002	STRADA RIPETITORI	1124	ESISTENTE	FORESTALE	C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	NO perché già esistente	200 qli
S017157_00003	STRADA DEI FO'	1964	ESISTENTE	FORESTALE	C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	NO perché già esistente	200 qli
S017157_00004	STRADA DE DASE - GIOGO	1588	ESISTENTE	FORESTALE	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI	NO perché già esistente	40 qli
S017157_00005	STRADA POFFA	1174	ESISTENTE	FORESTALE	C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	NO perché già esistente	200 qli
S017157_00006	STRADA FOLMONE	2332	ESISTENTE	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00007	STRADA ALBARELLE	941	ESISTENTE	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00008	STRDA CARNICO - BARNICO	938	ESISTENTE	RURALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00009	STRADA PER TRESEGNO	2493	ESISTENTE	FORESTALE	C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	NO perché già esistente	200 qli

S017157_00010	STRADA COCCA LUDRIO	1243	ESISTENTE	FORESTALE	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI	NO perché già esistente	40 qli
S017157_00011	STRADA CASTELLO	1430	ESISTENTE	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00012	STRADA CORNA DEI SINGOLI	1092	ESISTENTE	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00013	STRADA SERENO	1808	ESISTENTE	RURALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00014	STRADA LUDRIO 1	743	ESISTENTE	RURALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00015	STRADA LUDRIO 2	1400	ESISTENTE	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00016	STRADA DRAGA	641	ESISTENTE	RURALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00017	STRADA POZZE	585	ESISTENTE	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00018	STRADA DOS DE L'ERA - LA VENA 1	1077	ESISTENTE	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già esistente	100 qli
S017157_00019	STRADA SELVA	1674	DESIDERATA	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già presente in vecchio PAF	100 qli
S017157_00020	STRADA MANDUVER	690	DESIDERATA	FORESTALE	C3 –PICCOLI TRATTORI	NO perché già presente in vecchio PAF	100 qli
S017157_00024	STRADA IL TEV _ DAZE	3220	DESIDERATA	FORESTALE	C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	NO perché già presente in vecchio PAF	200 qli